

*I contenuti fiscali della Legge europea per il 2013, ormai in dirittura al senato*

# Un quadro Rw semplificato

## Sanzioni ridotte per chi viola l'obbligo di dichiarazione

DI VALERIO STROPPA

**U**n quadro RW semplificato. Sparisce la sezione III, cioè l'obbligo di indicare in Unico l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività detenute oltre confine (indicate nella sezione II). L'onere dichiarativo però investirà non più soltanto i possessori diretti degli investimenti esteri, ma anche i titolari effettivi, come individuati ai sensi del dlgs n. 231/2007, anche in presenza di trust. Si ammorbidiscono le sanzioni: la violazione dell'obbligo di dichiarazione sarà punita con una sanzione pecuniaria dal 3% al 15% del valore degli importi non dichiarati (attualmente si va dal 10% al 50%), che raddoppieranno qualora gli asset siano mantenuti in paesi black list. Inoltre, chi presenta il quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza di Unico pagherà una sanzione di 258 euro. È quanto prevede la legge europea 2013, il cui articolo è stato approvato dal senato. La votazione finale è in programma lunedì, dopodiché il testo passerà alla camera.

Eccezione fatta per l'articolo 33 in materia di telecomunicazioni, che è stato stralciato dall'aula, il provvedimento ricalca fedelmente quello licenziato dalla Commissione

per le politiche Ue di palazzo Madama (si veda *ItaliaOggi* del 20 giugno 2013). Grazie al ddl l'Italia potrà sanare 20 procedure di infrazione in corso, due in fase di apertura e 11 casi Eu Pilot già avviati.

In tema di monitoraggio fiscale, oltre alla revisione del quadro RW si introducono nuovi obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari che intervengono nei trasferimenti di denaro con l'estero. Il mancato invio dei dati delle operazioni all'Agenzia delle entrate comporterà sanzioni dal 10% al 25% delle somme movimentate.

Viene cancellato l'articolo 10, comma 2 della legge n. 448/2001. La norma consente ai comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento diretto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la gestione di altre entrate comunali. Secondo Bruxelles è sempre necessaria la gara, viceversa si viola la concorrenza. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge dovranno cessare al massimo entro 90 giorni.

Per quanto riguarda la tassa sugli aerei introdotta con il dl n. 201/2011, viene estesa la sosta minima sul territorio italiano per assoggettare al prelievo i velivoli esteri. Attualmente per gli aerei non immatricolati presso i registri Enac l'onere fiscale scatta dopo 45 giorni consecutivi di permanenza. In futuro serviranno sei mesi, anche non continuativi, nell'arco di 12 mesi. Anche questa norma era finita nel mirino dell'Ue, in

quanto in contrasto con le franchigie previste dalla direttiva 83/182/Cee.

Arrivano nuove disposizioni per le popolazioni colpite dai terremoti Marche-Umbria (1997), Molise-Puglia (2002) e Abruzzo (2009). L'intervento si rende necessario per dare attuazione alla decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, che ha ammesso lo sconto su tasse e contributi purché questo sia «proporzionale all'importo dei danni». La riduzione al 40% del quantum dovuto allo stato, fissato dalla normativa vigente, riguarderà quindi quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi. Per quantificare i danni del sisma i beneficiari dell'agevolazione dovranno presentare agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'Inail un'apposita dichiarazione, accompagnata dalla perizia redatta da un professionista abilitato. La comunicazione dovrà descrivere la tipologia dei danni subiti e la loro misurazione economica, gli eventuali aiuti pubblici già ricevuti (da scomputare dal beneficio) e l'importo totale di cui si fruirebbe applicando il taglio di quanto ancora pendente. Con un emendamento varato in commissione il termine per presentare la certificazione agli uffici è passato da 60 a 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. In base alla citata decisione di Bruxelles, tuttavia, chi ha già versato tutto non potrà chiedere il rimborso.

— © Riproduzione riservata —



## Legge europea, le novità fiscali

- Tassa aerei: per quelli esteri (non immatricolati all'Enac) la tassa stabilita dal governo Monti si paga solo se stanno in Italia almeno 6 mesi (contro i 45 giorni attuali)

- Monitoraggio fiscale: riforma del quadro RW, nuovi obblighi a carico degli intermediari (ma vengono esclusi tra gli altri promotori e mediatori creditizi); riviste le sanzioni pecuniarie per le operazioni non segnalate

- Riscossione: stop alla possibilità per i comuni di dare alle concessionarie della riscossione dell'imposta pubblicità anche l'accertamento/riscossione di altre imposte comunali, perché operazione lesiva della concorrenza

- Società tra avvocati: stop all'obbligo di avere per forza almeno un socio avvocato italiano. Gli avvocati stabiliti potranno farsi una società da soli, senza appoggiarsi a nessuno

- Terremoto Marche-Umbria, Molise e Abruzzo: 120 giorni di tempo, invece che 60 come previsto all'inizio, per presentare a Agenzia delle entrate e Inps la dichiarazione dei danni subiti, con perizia del professionista, in base a cui calcolare lo sconto al 40% delle tasse e contributi ancora dovute